

REGOLAMENTO (CEE) N. 2225/82 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 1982****relativo al regime comune applicabile alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili originari delle Filippine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 661/82 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 11 e 15,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi; che le importazioni in Italia di fazzoletti (categoria 19), originari delle Filippine, hanno superato i livelli di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo;

considerando che, conformemente al paragrafo 5 del suddetto articolo, è stata notificata alle Filippine una richiesta di consultazione; che dalle consultazioni così avviate risulta opportuno subordinare i prodotti in questione a limiti quantitativi per il 1982;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 del suddetto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V dello stesso regolamento;

considerando che i prodotti in questione esportati dalle Filippine verso l'Italia fra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere detratti dai limiti quantitativi del 1982;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

Articolo 1

L'importazione in Italia dei prodotti della categoria di cui in allegato, originari delle Filippine, è soggetta ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. La messa in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalle Filippine verso l'Italia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora messi in libera pratica, è effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento di trasporto comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. Le importazioni dei prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dalle Filippine verso l'Italia sono soggette al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dalle Filippine verso l'Italia fra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del presente regolamento e messi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1982.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1982, pag. 1.

ALLEGATO

Cate- goria N.	N. della tariffa	Codice Nimex (1982)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
19	61.05 B I III	61.05-30 ; 99	Fazzoletti da naso e da taschino : B. altri : Fazzoletti da naso, di tessuto, per un valore non superiore a 15 ECU per kg netto	I	1 000 pezzi	1 700